



SAIC Ingegneria srl  
Salita Pollaiuoli 15/1  
16123 Genova, Italy  
P.I. 02715980997  
REA GE-506233

# COMMITTENTE/CUSTOMER

COMUNE DI BUSALLA  
Piazza Enrico Macchi, 1  
16012 Busalla (GE)



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

# LAVORO / PROJECT

Adeguamento normativo palestra comunale Via  
delle Viazze

# UBICAZIONE / LOCATION

Via delle Viazze, 2, località Salissola  
16012 Busalla (GE)

# TITOLO / TITLE

Schema di contratto

scala / scale

-

	Data/Date	Rev.	Descrizione / Description	DIS	VER	APP
REVISIONI REVISIONS	A 20/12/21	00	Emissione	AC	FC	EB
	B 17/01/22	01	Aggiornamento prezziario 2022	AC	FC	EB
	C 15/02/23	02	Aggiornamento prezziario 2023 e normativa PNRR, CAM e DNSH	AC	FC	EB
	D					
	E					

PROGETTISTA / DESIGNER: Ing. Piergiorgio Formosa

DATA/DATE:  
15/02/2023

DIRETTORE TECNICO / TECHNICAL DIRECTOR:  
Ing. Federico Valsuani

SAIC Ingegneria srl

NOME FILE  
FILE NAME

ELABORATO / DOCUMENT

REV

formato

04 - GEN - E - SCT - 02

02

04-GEN-  
E-SCT



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

**COMUNE DI BUSALLA**

**CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI"**  
**ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA COMUNALE VIA DELLE**  
**VIAZZE NEL COMUNE DI BUSALLA (GE)"**

**CUP ..... - CIG: .....**

**Repertorio n. .... del .....**

L'anno duemila....., il giorno .....del mese di ....., nella  
Sede comunale, avanti a me, Dott....., Segretario del  
Comune di ....., autorizzato a rogare gli atti del Comune  
ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si  
sono costituiti:

Per una parte:

a) ....., il quale dichiara di intervenire in questo atto e di agire  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di  
....., con sede ..... n. ...., cap..... –  
..... (GE), codice fiscale e partita IVA  
....., che rappresenta nella sua qualità di responsabile  
dell'Area Tecnica, di seguito nel presente atto denominato semplicemente  
"Stazione Appaltante";

b) il SIG. ...., nato a ..... (.....) il ..... e residente in  
..... (....) alla Via ..... n. ...., codice fiscale ....., il quale

dichiara di intervenire nel presente atto e di agire in qualità di legale rappresentante dell'Impresa ....., con sede legale in ..... alla Via.....n..... – cap..... (.....), P.IVA ....., iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Genova al numero di Repertorio Economico Amministrativo ....., di seguito nel presente atto denominata semplicemente “Appaltatore”.

Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario comunale sono certo

#### PREMETTONO CHE

a) Con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ....., esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di ..... - CUP ....., dell'importo complessivo di Euro ....., di cui importo lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso Euro ..... e oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro .....

b) che con Determinazione a contrattare del Responsabile di Area Tecnica Lavori Pubblici n° ..... sono state approvate le modalità di scelta del contraente per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per l'importo complessivo di Euro 314.599,44 inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. n. 77/2021 convertito nella L. 108/2021 e s.m.i., con criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara ex art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020 e art. 36 comma 9 bis del D.Lgs.

n. 50/2016, per mezzo della piattaforma telematica SINTEL dando mandato

alla S.U.A. – Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di GENOVA

per l'espletamento della procedura per l'affidamento dei lavori;

- che con Determinazione dirigenziale n° \_\_\_\_\_ del Servizio

Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, i lavori sono

stati definitivamente aggiudicati, all'Impresa \_\_\_\_\_, con

sede in \_\_\_\_\_ – C.F./P.IVA \_\_\_\_\_, che

ha offerto un ribasso del percentuale del \_\_\_\_\_ %, cosicché il preventivato

importo soggetto a ribasso pari ad Euro \_\_\_\_\_, viene a

ridursi a netti Euro \_\_\_\_\_, oltre ad Euro 6.126,04 per oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale, quindi, di

euro \_\_\_\_\_, oltre l'IVA in parte al 10% e in parte al 22% per un

totale di Euro \_\_\_\_\_ oneri fiscali compresi;

- che con Determinazione n. \_\_\_\_\_ si è provveduto all'impegno della spesa

della somma di € \_\_\_\_\_ oneri fiscali al 10% e al 22% compresi a

favore della ditta aggiudicataria;

Il Responsabile dell'Area comunale competente, nonché Responsabile del

Procedimento, \_\_\_\_\_, conferma, sottoscrivendo il presente contratto,

che si è provveduto alla verifica dei requisiti di legge ed all'acquisizione della

necessaria documentazione che consentono di procedere alla stipula del

presente atto.

I summenzionati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare le

premesse quali parti integranti e sostanziali del presente contratto.

Il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. n.

207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra la Stazione

Appaltante e l'Appaltatore; esso integra le norme contenute nel capitolato speciale d'appalto, con prevalenza su queste in caso di contrasto.

#### TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 - Oggetto dell'appalto**

1. La premessa narrativa forma parte integrante del presente contratto.
2. La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dell'intervento di **"Adeguamento normativo palestra comunale Via delle Viazze nel Comune di Busalla (GE)"** nel rispetto del progetto esecutivo, redatto in ottemperanza a quanto previsto dall'art 23 del D. Lgs 50/2016, verificato e validato nei termini di legge.
3. L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dei medesimi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.
4. Costituisce causa di nullità del presente contratto, con l'onere di restituzione di quanto ivi previsto, il mancato rispetto delle disposizioni dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

#### **Art. 2 - Documenti contrattuali - Interpretazione del contratto**

1. L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., dalle norme del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte in vigore, dal DM 49/2018, dal capitolato speciale d'appalto e dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante:

	Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto	
	Garanzia definitiva costituita mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell'art.	
	103, comma 1, del DLgs 50/2016 e s.m.i.;	
	Garanzia CAR mediante polizza fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 7,	
	del DLgs 50/2016 e s.m.i.;	
	Bando di gara.	
	Progettazione esecutiva posta a base di gara.	
	Elaborati e documenti di offerta.	
	Verbali di gara.	
	Cronoprogramma dei lavori e Programma Lavori dell'appaltatore.	
	Piani di sicurezza (PSC e POS).	
	Check List DNSH Regime 2: n. 2 "Ristrutturazione degli edifici" e n. 5	
	"Interventi edili e cantieristica generica"	
	2. Qualora un documento contrattuale prescriva prestazioni alternative o	
	discordanti, l'Appaltatore adempie eseguendo le prestazioni secondo la scelta	
	del Committente e/o del Direttore dei Lavori, senza che il medesimo possa	
	rifiutarsi e/o richiedere maggiori compensi e/o indennizzi; tale disposizione si	
	applica anche nel caso in cui le dimensioni o le caratteristiche delle opere	
	risultino da disegni redatti in scala diversa e/o nella stessa scala; in ogni caso	
	vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato	
	progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza	
	e buona tecnica esecutiva.	
	L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo	
	conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del	

progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e delle altre norme richiamate e di incondizionata loro accettazione.

4.L'Appaltatore dichiara e prende atto:

a) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto previste, tra l'altro, nel progetto esecutivo e nel capitolato di appalto senza condizione, eccezione e riserva alcuna;

b) di conoscere e accettare tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possono influire sull'esecuzione dell'appalto di cui ha preso piena conoscenza;

c) di conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni contenute negli elaborati grafici, descrittivi ed economici dell'opera e di averne valutata l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori;

d) di ritenere il contratto e il progetto documenti completi ed esaurienti e tali quindi da aver consentito una ponderata formulazione della propria offerta, che si intende comprensiva di tutti i costi e/o gli oneri e obblighi diretti e/o indiretti, nessuno escluso, derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori e forniture oggetto di appalto;

e) di aver effettuato un'attenta attività di controllo di tutte le singole quantità di progetto con proprio computo metrico e, quindi, di non aver dubbi sul tipo di dimensionamento dell'impianto di cantiere da predisporre per eseguire l'opera e che i prezzi offerti per la contabilizzazione delle opere contrattualmente

	previste si basano su di una propria autonoma valutazione delle quantità dei	
	lavori;	
	f) di aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale	
	che include possibili condizioni climatiche sfavorevoli nonché ambientali che	
	impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei	
	tempi contrattuali;	
	g) di aver attentamente visitato il sito interessato dai lavori e di averne	
	accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che	
	possono avere influito sulla determinazione della propria offerta, quali le	
	condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del	
	suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;	
	h) di aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio oggetto dei	
	lavori, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a	
	ricepire i materiali di esubero anche in funzione delle lavorazioni adottate;	
	i) di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza	
	dell'area e dell'ubicazione del sito oggetto di intervento;	
	l) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera	
	necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature	
	adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;	
	m) di avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della	
	destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le	
	relative caratteristiche climatiche, l'ubicazione geografica, le possibilità	
	logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di	
	cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati	
	alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di	



materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali posti a base di offerta adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il prezzo offerto.

### **Art. 3 - Ammontare del contratto**

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro ..... (Euro .....), di cui:

a) Euro ..... per l'esecuzione delle lavorazioni vere e proprie;

b) Euro ..... (.....) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza.

2. Il corrispettivo di cui al punto a) s'intende al netto del ribasso d'asta del .....%.

3. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. (che si applica con l'aliquota in parte del 10% e in parte del 20%) ed è fatta salva la liquidazione finale.

L'importo contrattuale è integralmente finanziato con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3 Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole (Accordo di concessione di finanziamento e meccanismi sanzionatori REGISTRO UFFICIALE.U.0108096.22-12-2022 sottoscritto dal legale rappresentante del Comune di Busalla).

4. Tale somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

Nel suddetto corrispettivo s'intende compresa ogni spesa occorrente per dare le opere compiute, funzionali e funzionanti, realizzate in conformità allo scopo cui sono destinate, in conformità alle condizioni stabilite dal presente contratto, nel pieno rispetto delle prescrizioni normative e a perfetta regola d'arte.

5. Il contratto è stipulato "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), e art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016, per cui l'importo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità ed alla qualità di detti lavori.

6. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. E' ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

#### **Art. 4 - Modifica del contratto**

La revisione dei prezzi, le modifiche e le varianti contrattuali sono disciplinate dall'art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4.

Trattandosi di appalto bandito successivamente al 27 gennaio 2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4 e dell'art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto art. 29 la cui applicazione è fissata fino al 31 dicembre 2023.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo del materiale, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 dell'art 29 del d.l. n. 4 del 2022.

L'istanza di compensazione deve:

- avere ad oggetto esclusivamente i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma;
- essere presentata dall'appaltatore, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in GURI del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile di cui all'art. 29 comma 2 secondo periodo del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4;
- comprovare l'effettiva maggiore onerosità dei materiali con adeguata documentazione "ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta". Si precisa che in caso di eventuale comprova di eccessiva onerosità in percentuale superiore a quella individuata

nel decreto del MIMS, la compensazione sarà comunque riconosciuta entro il limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto stesso; al contrario, in caso di dimostrazione di una variazione inferiore a quella indicata nel decreto, la compensazione sarà riconosciuta limitatamente a tale inferiore variazione.

Sono espressamente esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è da calcolarsi al netto delle eventuali compensazioni precedentemente riconosciute.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate nel presente articolo, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 primo comma del Codice Civile.

#### **Art. 5 - Termini di esecuzione dei lavori**

1. La stazione appaltante si riserva di avviare i lavori, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, per motivi di urgenza, tramite verbale di consegna, che qui si intende, comunque, integralmente richiamato quale parte integrante.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **210 (DUECENTODIECI)** naturali, successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, in conformità al capitolato speciale d'appalto, e l'esecuzione dei medesimi dovrà avvenire nel rispetto delle date stabilite e fissate dal Programma esecutivo dettagliato dei lavori presentato dall'Appaltatore.

3. Il termine contrattuale s'intende comprensivo di ogni e qualsiasi tempo necessario all'Appaltatore in ordine alle attività propedeutiche, complementari, integrative all'esecuzione dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto.

	4. Nei casi previsti dalla legge, le sospensioni totali o parziali dei lavori sono disciplinate dal capitolato speciale d'appalto.	
	5. Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Appaltatore è tenuto a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale indicato nei documenti contrattuali dal Comune di Busalla, con riferimento alle tempistiche recate dal PNRR e dai successivi decreti attuativi, emanati ed emanandi.	
	L'Appaltatore potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target e al rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.	
	<b>Art. 6 - Oneri a carico dell'Appaltatore</b>	
	1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto nonché quelli derivanti dalla normativa vigente.	
	2. L'Appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali modifiche relative al soggetto incaricato della direzione del cantiere.	
	3. Salve le eccezioni previste dal capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel valore contrattuale, convenuto in sede di aggiudicazione, anche tutte le prestazioni accessorie occorrenti per la realizzazione dei lavori a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle specifiche prestazioni contrattuali. A tal fine si intendono per prestazioni accessorie, con carattere esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività: la formazione ed il mantenimento di cantieri idonei alla realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto; il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; le attrezzature e quanto altro occorra alla	

esecuzione piena e perfetta dei lavori, gli alloggi degli operai, i tracciamenti, le verifiche, le esplorazioni, i capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna dei lavori fino al completamento, con esito positivo, delle operazioni di collaudo; gli oneri dovuti per il passaggio, per occupazioni temporanee (oltre a quelle definite in progetto), per depositi od estrazioni di materiali, salvo diversamente specificato nel presente capitolato; la custodia e la buona conservazione delle opere fino al completamento delle operazioni di collaudo ai sensi dell'art. 102 del Dlgs 50/2016 e del Titolo X del D.P.R. n. 207/2010, nonché ogni altra attività richiesta dal capitolato d'appalto. Il valore contrattuale convenuto in sede di aggiudicazione comprende altresì l'onere dell'appaltatore di mantenere in buono stato di servizio le attrezzature ed i mezzi d'opera, le infrastrutture provvisorie e quant'altro occorra per l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti nonché dei lavori oggetto delle modifiche ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016.

4. Se pattuito un prezzo a corpo, l'appaltatore dichiara espressamente di avere attentamente esaminato e compreso ogni aspetto ed elemento delle opere da realizzare e pertanto di non avere eccezioni e/o riserve di alcun genere in merito. L'Appaltatore dichiara inoltre di avere attentamente valutato tutti gli elementi in base ai quali ha potuto determinare l'entità dei prezzi unitari ed elementari e li dichiara congrui sotto ogni aspetto e remunerativi di ogni spesa, onere ed obbligazione comunque connessi con la completa esecuzione delle opere, ivi compresi le spese generali e gli utili d'impresa, le tasse, le alie contrattuali, le spese per la direzione tecnica dei lavori, quelle connesse alla attuazione di tutti i provvedimenti attinenti la sicurezza in cantiere e quant'altro, nulla escluso.

L'Appaltatore prende altresì atto che non potrà avanzare eccezioni o riserve sullo stato dei luoghi e/o sull'organizzazione del cantiere, riconoscendo, con la presentazione dell'offerta, di avere preso, preventivamente, approfondita e circostanziata visione dell'area su cui eseguire le opere, e di avere pertanto acquisito piena consapevolezza dei vincoli esistenti.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver liberamente esercitato il suo diritto di raccogliere le informazioni necessarie ed opportune e di aver ricevuto dal Committente tutta la collaborazione richiesta, per cui con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore conferma di avere acquisito piena consapevolezza e conoscenza di ogni elemento, fatto, vincolo ed onere suscettibile di influire sul corso e costo dei lavori e di averne tenuto debito conto nella formulazione del prezzo offerto. L'Appaltatore non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo pattuito, per eventuali difficoltà nell'esecuzione dei lavori derivanti da eventi imprevisi avendo esso potuto valutare preventivamente ogni circostanza valida e sufficiente ad una esatta individuazione delle tipologie e specificità delle opere da eseguire, dei luoghi sui quali esse insisteranno e dei relativi e conseguenti oneri.

Resta perciò a carico dell'Appaltatore il rischio di un minor guadagno rispetto a quello che esso si propone di ricavare dall'appalto, nonché l'eventuale perdita che potesse derivare ad esso da un'errata stima del prezzo di appalto offerto e/o da errate valutazioni di circostanze e/o di difficoltà prevedibili ed imprevedibili più sfavorevoli di quelle da esso stesso considerate in sede di offerta.

5. Sono totalmente ed esclusivamente a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i lavori affidatigli e necessari per la completa fornitura e posa in opera delle opere previste in progetto nonché per la realizzazione delle opere ad esso connesse, come meglio precisato negli allegati e nel Capitolato speciale di appalto.

6. Oltre agli obblighi e oneri specificati nei differenti articoli del presente contratto, i quali s'intendono qui integralmente richiamati, sono a completo carico dell'Appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i prezzi del presente Appalto e con la somma prevista per gli oneri della sicurezza, ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., gli obblighi e gli oneri specificati nei commi del presente articolo e quelli descritti nelle prescrizioni tecniche del progetto esecutivo e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera. L'Appaltatore, nel formulare la propria offerta economica e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento e al successivo collaudo, dovrà obbligatoriamente tenere conto di tali obblighi e oneri.

#### **Art. 7 - Subappalti e subcontratti**

1. Tutte le lavorazioni possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dalle norme vigenti e dal capitolato speciale d'appalto

2. In particolare si dà atto che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni o lavorazioni:.....

3. L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente documentazione:

1) dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'impresa subappaltatrice, attestante l'assenza dei motivi di esclusione di



cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti;

2) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra l'altro:

a) che l'impresa subappaltatrice deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

L'Appaltatore può individuare come subappaltatore un operatore economico che ha partecipato alla procedura di gara in argomento.

Si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso:

- i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con

modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nella

lettera di invito. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle

percentuali di occupazione femminile e giovanile ;

L'Appaltatore ed il subappaltatore hanno responsabilità solidale tra di loro nei

confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni subappaltate e

per l'esecuzione del contratto finanziato con le risorse PNRR, ai fini del rispetto

dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, e specificamente del principio

DNSH, e, ove applicabili, dei principi e degli obblighi trasversali, quali, tra

l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),

della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei

giovani e del superamento dei divari territoriali.

b) l'indicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi

alle lavorazioni subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potrà

praticare alcun ribasso;

c) la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell'autorizzazione;

d) l'impegno dell'Appaltatore a trasmettere, prima di ciascun pagamento,

copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al

subappaltatore;

3) dichiarazione dell'Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali

forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del c.c. con

l'impresa subappaltatrice;

4) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza

da parte dell'impresa subappaltatrice.

4. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono alla

Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori e periodicamente, la

	documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa	
	Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.	
	5. Per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno	
	le caratteristiche per essere considerati subappalto, ai sensi dell'art. 105,	
	comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mmi.ii., l'Appaltatore si	
	impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il nome del subcontraente,	
	l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.	
	6. La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione,	
	nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso	
	del subcontratto.	
	7. Le forniture e i trasporti di attività di cui alla Legge 190/2012, come	
	individuate puntualmente nel capitolato speciale di appalto, se non eseguite	
	direttamente dall'appaltatore, dovranno essere eseguite soggetti iscritti negli	
	elenchi prefettizi noti come "white list" e tale evidenza dovrà essere resa	
	dall'appaltatore prima dell'emissione degli ordini di tali attività.	
	8. Per quanto non esposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni del	
	capitolato speciale di appalto.	
	<b>Art. 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e</b>	
	<b>assistenza</b>	
	1. L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e	
	del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad	
	osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal	
	contratto collettivo nazionale e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali,	
	in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di	
	lavoro.	

2. Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 47 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, a riservare, in caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l'esecuzione del presente contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni).

*(nel caso in cui l'Appaltatore (operatore economico), occupi < 15 dipendenti:)*

L'Appaltatore dichiara inoltre di occupare, alla data del presente contratto, meno di 15 (quindici) dipendenti e di non essere pertanto assoggettato agli obblighi di cui all'articolo 47 commi 3 e 3 bis del citato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77.

*(nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici*

*dipendenti e non superiore a 50, aggiungere il seguente testo:)* Ai sensi

dell'Art. 47 - Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC, comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 l' Appaltatore entro sei mesi dalla conclusione del presente contratto è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento

della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La violazione degli obblighi di cui all'Art. 47 comma 3 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC.

*(nel caso in cui l'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, aggiungere il seguente testo:)*

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 l'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti è tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori ovvero agli obblighi imposti dall'art.47 del D.L. 77/2021 convertito nella legge 108/2021, potranno essere considerate dall'Amministrazione

grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 50/2016. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Impresa appaltatrice, anche alle imprese subappaltatrici.

3. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo la Stazione Appaltante ha il diritto, ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6. Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori, potranno essere considerate dalla Stazione Appaltante grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

8. Per quanto non esposto si richiamano le disposizioni dell'art. 105 del Dlgs 50/2016 e le prescrizioni del capitolato speciale di appalto.

#### **Art. 9 - Obblighi di comunicazione alla Stazione Appaltante**

1. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante i dati degli operatori economici di cui intende avvalersi per lo svolgimento delle seguenti attività di cui all'art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012: trasporto di materiali a discarica; trasporto e/o smaltimento di rifiuti; estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti; guardiania dei cantieri.

#### **Art. 10 - Obblighi di comunicazione alla Prefettura**

1. L'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale, e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Stazione Appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.

#### **Art. 11 - Garanzia a titolo di cauzione definitiva e Copertura assicurativa**

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria n. .... emessa il ..... con decorrenza dalla data di

stipula del presente contratto e scadenza alla data di emissione del certificato

di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, rilasciata da

....., con sede legale in ..... alla Via .....

Agenzia ....., per l'importo di Euro .....

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante

abbia proceduto all'escussione della medesima, anche parziale, ed è

svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o del

certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 235 del

D.P.R. n. 207/2010 e dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

3. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per

quanto riguarda i dipendenti e i materiali di proprietà, sia per quelli che lo

stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e

delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni

responsabilità al riguardo e rimanendo inteso che, in caso di incidenti od

infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza

pretesa alcuna nei confronti della Stazione Appaltante, obbligandosi altresì a

sollevare e tenere indenne la Stazione Appaltante stessa da ogni pretesa di

risarcimento danni eventualmente avanzata da terzi.

4. A tal fine l'Appaltatore ha in essere ed ha presentato polizza assicurativa

n. \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_,

con sede legale in \_\_\_\_\_, Agenzia \_\_\_\_\_ di

\_\_\_\_\_, con decorrenza dalla data \_\_\_\_\_ e scadenza

alla data del \_\_\_\_\_, dei seguenti importi:

**Opere: Euro (importo contrattuale iva compresa);**

**Opere preesistenti: Euro 200.000,00;**



**Demolizioni: Euro 100.000,00;**

**Responsabilità civile: almeno Euro 2.000.000,00;**

per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, che indennizzi la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati verso terzi.

#### **Art. 12 - Contabilità e pagamenti**

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata secondo le disposizioni del capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La Stazione Appaltante, in ottemperanza all'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, corrisponde all'Appaltatore, su richiesta, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

3. La Stazione Appaltante corrisponde all'Appaltatore pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, non inferiore al **35% (trentacinque per cento)** dell'importo contrattuale

4. Qualora sia stata erogata l'anticipazione, sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

5. L'ultima rata di acconto verrà corrisposta al termine dei lavori indipendentemente dall'ammontare della somma, fermo restando che l'importo complessivo delle rate di acconto non potrà comunque superare il 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale.

6. Il direttore dei lavori rilascia, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, uno stato d'avanzamento lavori (SAL) trasmettendolo immediatamente al

responsabile del procedimento, che emette, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, il certificato di pagamento entro i termini di legge.

Per tutte le fasi dell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà recepire le indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio del DNSH e al controllo e all'attuazione dello stesso nella fase realizzativa, prevedendo, tra le altre cose, una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio negli Stati di Avanzamento dei Lavori (di seguito "SAL").

In ciascun stato di avanzamento dei lavori deve essere riportata una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio del DNSH. Il pagamento dei SAL è subordinato al rispetto di detto principio ed il relativo controllo verrà effettuato in occasione della emissione di ciascun SAL. L'esito positivo del controllo è condizione necessaria per l'emissione del certificato di pagamento.

7. Il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei lavori, insieme alla sua specifica relazione, entro 30 (trenta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento che dovrà invitare l'Appaltatore a sottoscriverlo entro il termine di 30 (trenta) giorni.

8. Qualora l'Appaltatore non firmi il conto finale o non confermi le riserve già iscritte nel registro di contabilità, il conto finale dovrà essere considerato come da lui definitivamente accettato.

9. La rata di saldo verrà corrisposta a seguito dell'emissione del certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento entro 60 giorni dal provvedimento di ammissibilità del certificato di regolare esecuzione.

10. Per tutte le situazioni sopra indicate la Stazione Appaltante procede all'emissione del mandato di pagamento presso la propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, **entro 60 giorni** dalla data di emissione del certificato di pagamento e comunque dalla ricezione della fattura, fatte salve le verifiche a termini di legge.

11. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in occasione dell'emissione degli stati d'avanzamento e nei limiti dell'importo autorizzato, l'Appaltatore dovrà comunicare, al fine del pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante, la parte delle prestazioni eseguite dallo stesso, con la specificazione del relativo importo e precisando altresì gli oneri di sicurezza da corrispondere, precisando le parti di intervento realizzate rispetto alle previsioni del contratto di subappalto.

12. Negli altri casi in cui non si procede al pagamento diretto dei subappaltatori, il termine per disporre i pagamenti non decorre fino alla completa regolarizzazione delle procedure previste dalla normativa relativamente a:

a) verifica regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori: a tal fine l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante, per ciascuno stato d'avanzamento, la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori, con la specificazione dei relativi importi;

b) obblighi di trasmissione, prima di ciascun pagamento, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzie effettuate.

Il pagamento della rata di saldo è inoltre subordinato:

- alla prestazione delle garanzie di cui all'art. 11 del presente contratto;

	- alla verifica del DURC relativo alla congruità dell'incidenza della mano d'opera;	
	- al rispetto del principio del DNSH.	
	13. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e della rata di saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.	
	14. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente l'oggetto, il CIG, il CUP e l'importo .	
	15. Le fatture devono essere obbligatoriamente trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dalla normativa vigente.	
	16. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche, si riporta di seguito il codice ufficio, consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni ( <a href="http://www.indicepa.gov.it">www.indicepa.gov.it</a> ): Codice Univoco Ufficio: S5JV15.	
	La fattura dovrà riportare l'indicazione che "la prestazione oggetto della presente fattura è finanziata con fondi dell'Unione Europea - PNRR NextGenerationEU – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.3"	
	La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire al Comune di Busalla di adempiere a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.	
	17. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e	

	con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare al D.Lgs. 9	
	ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii.	
	18. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di	
	acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il	
	titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore	
	ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile.	
	In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa,	
	rispetto ai termini previsti all'art. 113 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e nel	
	presente contratto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella	
	misura di legge.	
	Trascorsi i termini di cui sopra, l'Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi	
	dell'art.1460 del C. C.	
	<b>Art. 13 - Tracciabilità dei pagamenti</b>	
	1. I pagamenti verranno effettuati per il tramite della Tesoreria del Comune di	
	Busalla (GE) esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o	
	postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010,	
	n. 136 e ss.mm.ii.	
	2. L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto	
	dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio dell'esecuzione del	
	contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate	
	ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni	
	la Stazione Appaltante non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa	
	avere nulla a pretendere per il ritardo.	
	3. Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle	
	transazioni economiche con la Stazione Appaltante. La segnalazione di un	

	nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione	
	dell'operatività da parte della Stazione Appaltante sul conto precedentemente	
	indicato.	
	4. L'Appaltatore s'impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti	
	previsti dall'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità	
	dei flussi finanziari.	
	5. L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i	
	subappaltatori, i subfornitori e i subcontraenti, apposite clausole con cui gli	
	stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.	
	6. In assenza delle clausole di cui sopra la Stazione Appaltante non autorizza	
	i contratti di subappalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che	
	obbligano il subfornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi	
	finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei	
	fatti alle autorità competenti.	
	7. L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai subappaltatori, subcontraenti e	
	subfornitori il codice unico di progetto (CUP) e il codice identificativo gara	
	(CIG) relativi all'appalto.	
	8. L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di subappalto e subfornitura di	
	cui sopra in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità	
	finanziaria, dandone immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla	
	Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.	
	9. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n. 136/2010 e dal	
	presente contratto comporta la risoluzione dello stesso.	
	<b>Art. 14 - Penali</b>	
	In deroga all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 le penali	

	dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura	
	giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto	
	contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al	
	ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20% di detto	
	ammontare netto contrattuale, ai sensi del dell'Art. 50 comma 4 del DL	
	77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108.	
	1. L'Appaltatore è soggetto al pagamento delle penali nei seguenti casi:	
	1) penale pari <b>all'1,00 (uno/00) per mille</b> dell'importo contrattuale netto,	
	corrispondente a euro..... per ogni giorno naturale consecutivo di	
	ritardo rispetto:	
	a) al termine previsto per l'ultimazione dei lavori;	
	b) alla data di inizio dei lavori fissata dal direttore dei lavori nel verbale di	
	consegna, anche parziale, degli stessi;	
	c) alla data di ripresa dei lavori fissata dal direttore dei lavori seguente un	
	verbale di sospensione;	
	d) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, per il ripristino di lavori non	
	accettabili o danneggiati;	
	e) alle soglie temporali inderogabili fissate a tale scopo nel cronoprogramma	
	esecutivo e nel programma esecutivo dettagliato dei lavori;	
	f) alla data di consegna del programma esecutivo dettagliato dei lavori;	
	2) penale pari al 50% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1)	
	per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:	
	a) al termine di 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori per	
	la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro	
	necessario al collaudo dei lavori ed ottenimento certificati di prevenzione	

incendi, agibilità, ecc.

3) penale pari al 10% dell'importo giornaliero della penale di cui al punto 1)

per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto:

a) ai termini imposti dalla direzione dei lavori, in corso d'opera, per la consegna di tutte le certificazioni, prove di collaudo e quanto altro necessario al termine di lavorazioni specifiche.

*(nel caso in cui l'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e inferiore a 50, occorre prevedere la seguente ulteriore penale:)*

4) penale pari al 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto, corrispondente a Euro \_\_\_\_\_ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto agli adempimenti degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021, vale a dire per: mancata o ritardata trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta ( comma 3) o per mancata o ritardata trasmissione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e delle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta.



La contabilizzazione e la detrazione della penale di cui al punto 4) avviene contestualmente al constatato inadempimento degli obblighi di cui al comma 3 ed al comma 3 bis dell'art. 47 del DL 77/2021.

(agli operatori economici invitati/consultati negli affidamenti finanziati con fondi PNRR / PNC)

5) in caso di inadempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, si applica una penale quantificata in misura commisurata alla gravità della violazione e proporzionale rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell'importo complessivo massimo previsto per le penali pari al 20% dell'importo contrattuale.

6) penalità calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH, in materia contabile e relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone;

2. La contabilizzazione e la detrazione delle penali avviene in occasione della redazione del primo stato di avanzamento lavori immediatamente successivo al verificarsi del ritardo.

3. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

#### **Art. 15 - Modalità e termini di collaudo**

1. Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dal certificato di regolare esecuzione, rilasciato

dal direttore dei lavori entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con il provvedimento di ammissibilità del predetto certificato da parte della Stazione Appaltante.

3. Il certificato ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione, con le modalità di cui all'art. 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dall'emissione, assuma carattere definitivo.

5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo.

#### **Art. 16 - Risoluzione del contratto**

1. L'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con la semplice comunicazione da parte della Stazione Appaltante all'Appaltatore di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'Appaltatore stesso non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari, anche da parte del subappaltatore o del subcontraente.

	3. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto nei	
	seguenti casi:	
	1) condizioni di cui all'art. 108, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;	
	2) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere	
	la buona riuscita dei lavori;	
	3) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma esecutivo;	
	4) gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro,	
	tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei	
	lavoratori;	
	5) violazione degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e	
	previdenziale e degli obblighi di cui all'art. 8 del presente contratto;	
	6) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;	
	7) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione	
	anche parziale del contratto;	
	8) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato	
	all'Appaltatore, o che comporti l'applicazione di penali complessivamente	
	superiori al <b>20% dell'importo</b> contrattuale netto (art. 50, comma 4 del Decreto	
	legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021 - PNRR), fermo restando il	
	pagamento delle penali;	
	9) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo	
	dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;	
	10) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la	
	consegna dei lavori;	
	11) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi	
	3 e 3 bis Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni	

dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%

12) violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al successivo art. 20;

13) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal capitolato speciale d'appalto.

4. La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di contestazione, inviata via pec, del responsabile del procedimento, con messa in mora di 15 giorni.

5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### **Art. 17 - Recesso**

1. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, con un preavviso di 15 giorni. *Visto che la procedura di comunicazione antimafia tramite B.D.N.A. alla data del presente contratto risulta ancora in istruttoria, l'Amministrazione procede alla stipula del contratto riservandosi di recedere dallo stesso qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi art. 88, comma 4-ter, e 92, commi 3 e 4, del D.Lgs. 06.09.2011 n.159 (se caso)*

#### **Art. 18 - Controversie**

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo economico tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le

	disposizioni di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.	
	2. In materia di riserve si rinvia al capitolato speciale di appalto nonché all'art.	
	10 del DM 49/2018 (sospensione illegittima).	
	3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto,	
	comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario	
	di cui al comma precedente, saranno devolute al Giudice ordinario – Foro	
	competente: Genova.	
	<b>Art. 19 - Discordanze negli atti contrattuali</b>	
	1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più	
	aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e, comunque,	
	quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica	
	esecutiva.	
	2. In particolare, se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di	
	dimensionamento grafico, sono ritenute valide le indicazioni riportate nel	
	disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la	
	disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle	
	norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.	
	3. Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture, fanno fede quelle del	
	progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.	
	4. Nel caso infine che vi siano norme discordanti tra i diversi atti, l'Appaltatore	
	rispetterà nell'ordine quelle indicate dai seguenti: contratto, capitolato speciale	
	d'appalto, elaborati grafici progettuali.	
	5. Resta inteso che spetta alla direzione lavori scegliere fra soluzioni	
	alternative previste dagli atti contrattuali.	

**Art. 20 - Codice di comportamento e Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.**

1. L'Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto di essere a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013, "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", in particolare dell'art. 2, comma 3, la Stazione Appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice sopra citato e dal Codice specifico della stessa all'Appaltatore ed a tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo, dello stesso.

2. L'Appaltatore si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza della Stazione Appaltante facente parte del P.I.A.O. approvato con D.G.C. n.76 del 24.08.2022.

**Art. 21 - Trattamento dei dati personali**

1. La Stazione Appaltante informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia a termini di legge.

2. La Stazione Appaltante informa altresì l'Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è il Comune di ....., con sede in Via/Piazza.....n..... – CAP..... - ..... (GE), codice fiscale e partita IVA ..... e che, Responsabile del predetto trattamento è il .....

L'appaltatore assume altresì, per quanto di propria competenza, la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati (di seguito "Responsabile") ex art. 4,

paragrafo 1, n. 8) GDPR. 1.2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione della Stazione Appaltante.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Per tutto quanto non espressamente specificato in questo accordo, il responsabile si atterrà a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e a successive disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 22 Principio del DNSH**

L'Appaltatore assume gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC relativamente al “non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali” c.d. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla/e check-list allegata/e al presente Contratto (“Allegato C”), e redatta dall'appaltatore. Il RUP verificherà nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella/e predetta/e check-list in base alle relative Schede tecniche di autovalutazione e all'Appendice 1 di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (allegato circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022).

L'Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del \superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

## **Art. 23 – Criteri Minimi Ambientali**

L'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Minimi Ambientali previsti dal decreto 23 giugno 2022 recante “Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi” come declinati nell’apposito allegato “Relazione CAM” facente parte del progetto esecutivo dei lavori in oggetto.

## **Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari**



1. S'intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore.

#### **Art. 25 - Elezione del domicilio**

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'art. 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000, l'Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Busalla – Ufficio tecnico.

2. Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante, così come ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nonché nei propri organismi tecnici e amministrativi.

#### **Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale**

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, ad aliquota di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

5. La registrazione del contratto verrà effettuata a cura del Comune di Busalla,

previo pagamento dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, composto da n. ....  
articoli e n. .... facciate – redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia  
direzione e vigilanza – in modalità elettronica mediante personal computer e  
software di videoscrittura. L'ho letto ai comparenti, i quali lo hanno ritenuto  
conforme alla loro volontà, e pertanto lo hanno approvato e confermato in ogni  
parte.

I comparenti sottoscrivono con firma elettronica digitale.

Il Segretario ufficiale rogante attesta che le firme delle Parti vengono apposte  
in sua presenza e di avere accertato le loro identità personali, la validità dei  
certificati elettronici utilizzati ed il fatto che il contratto sottoscritto non è in  
contrasto con l'ordinamento giuridico (art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005  
e ss.mm.ii.), nonché di avere rilevato gli elementi identificativi dei firmatari e  
dei certificatori e gli eventuali limiti d'uso (art. 24, comma 4, del D.Lgs. n.  
82/2005 e ss.mm.ii.)

L'atto viene di seguito sottoscritto digitalmente dalle Parti, in segno di  
approvazione piena ed incondizionata, e dal Segretario ufficiale rogante.

Per il COMUNE DI BUSALLA:

Per l'Impresa .....

Il Segretario Comunale – Dott.....